

COMPONENTI:

			<i>Presente</i>	
Rag.	Andrea	Casu	• Vice Presidente	Si
Ing.	Gianluigi	Carta	• Consigliere	Si
Rag.	Massimiliano	Daga	• Consigliere	Si
Dott.	Giorgio	Mastino	• Consigliere	Si

COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	No
Dott.ssa	Paola	Perseu	• Componente	Si
Dott.ssa	Tiziana	Sanna	• Componente	No

SEGRETARIO: Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

OGGETTO: Incarico Legale.


Causa Civile CIPOr / Leoni per usucapione di aree ubicate nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano.

Preso d'atto del parere trasmesso dall'Avv. Giovanni Maria Lauro, del Foro di Cagliari.

Provvedimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA	la relazione del Vice Presidente;
VISTA	la Deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 70/2016;
VISTA	altresì la Deliberazione del C.d.A. del CIPOr n. 59/2020;
VISTA	la recente Deliberazione n. 15 del 01.03.2023, la quale, tra le altre cose, incaricava il competente Ufficio dell'Ente di svolgere un approfondimento legale in ordine alle reali possibilità per l'Ente di ribaltare presso la Corte di Cassazione l'esito dei due precedenti Giudizi;
RAMMENTATA	la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 25 del 20.03.2023, con la quale l'Ente, preso atto delle forti riserve espresse dal Dirigente del Servizio Amministrativo Legale in merito all'esito positivo di un eventuale ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 54/2023 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari nell'ambito del contenzioso in oggetto, ha ritenuto opportuno, al fine di sgombrare il campo da ulteriori dubbi e nell'ottica della doverosa prudenza amministrativa gestionale, "affidare all'Avv. Giovanni Maria Lauro, del Foro di Cagliari, l'Incarico per rendere una oggettiva valutazione del contenzioso in oggetto nel suo complesso e delle relative sentenze emesse dal Tribunale di Oristano e dalla Corte di Appello di Cagliari, predisponendo un formale parere in ordine alla fondatezza - valutandone quindi le possibilità di accoglimento - di un eventuale



- Ricorso del Consorzio presso la Corte di Cassazione”;*
- RILEVATO che con nota del 27.03.2023, acquisita agli atti dell’Ente in data 30.03.2023, l’Avv. G.M. Lauro ha reso il parere *pro veritate* richiesto e che viene letto integralmente ai presenti e che viene allegato alla presente Deliberazione;
- PRESO ATTO dei contenuti del citato parere reso dall’Avv. Lauro, il quale rileva, in premessa, *“che di fronte ad una sentenza plurimotivata, come quella in esame, l’impugnazione deve necessariamente riguardare tutte le motivazioni, a pena di inammissibilità perché sul capo di motivazione non censurato si forma il giudicato. In questo caso la questione può essere complicata anche dal fatto che – essendo una sentenza C.D. “doppia conforme” – non sono deducibili eventuali motivi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 C.P.C.”* e come *“buona parte delle motivazioni son in fatto, e – quindi – non censurabili in Cassazione. È motivato (anche) in diritto il rigetto dell’eccezione di inusucapibilità del bene perché sarebbe da qualificarsi patrimoniale indisponibile”*. Prosegue il legale in parola rilevando inoltre come a Suo giudizio siano correttamente motivate con scarse possibilità di rovesciamento anche le motivazioni alla base del rigetto dell’eccezione di inusucapibilità del bene perché il medesimo sarebbe da qualificarsi patrimoniale indisponibile, come sostenuto dalla difesa del Consorzio in primo e secondo grado di Giudizio. L’Avv. Lauro, poi, segnala, per questioni in punto di diritto, come sia inutilizzabile *l’indirizzo contenuto nella sentenza della Cassazione civile a sez. un. (12.01.2023, n. 651), che contraddice quello su cui si sono basati Tribunale e Corte d’Appello e che afferma che un bene espropriato che sia rimasto nella disponibilità materiale dell’originario proprietario non può essere usucapito, ancorché sia restato inutilizzato (con varie sfumature a seconda che l’esproprio sia avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 327/2001 – attuale T.U. delle espropriazioni), e che tale principio è applicabile anche alle “cessioni volontarie”*. Conclude poi il legale evidenziando che *“le altre questioni sollevate in primo grado ed in appello divengono marginali: comunque, nella decisione – solo in fatto (e quindi incensurabile in Cassazione) – sulla congruità delle prove del possesso ultraventennale portate dall’attore, è corretto il richiamo dei Giudici di merito all’art. 1142 Cod. Civ. sulla presunzione di possesso intermedio, per cui è sufficiente provare il possesso corrente e quello iniziale, invertendo l’onere della prova e ribaltandolo sul convenuto, a questo punto chiamato a provare l’interruzione del possesso utile per l’usucapione (che deve essere continuato, pacifico, pubblico ed ininterrotto), con un atto di esercizio del rapporto materiale sulla cosa incompatibile con il possesso dell’usucapente. A tal fine non è utile neanche il fatto che il Consorzio ha posto in essere un frazionamento catastale: che questo non disturbi l’estrinsecazione del potere di fatto esercitato dall’usucapente (come affermato in sentenza) è confermato dal precedente della Cassazione n. 1915/1991 (sia pur reso in altra fattispecie), nella parte in cui afferma che si tratta di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene al potere di fatto altrui. Si ripete che – per il resto – le motivazioni della sentenza de qua sono di fatto ed*

incensurabili nel giudizio di cassazione”;

- RTITENUTO alla luce del parere dell’Avv. G.M. Lauro come possa considerarsi certamente con scarse possibilità di successo un eventuale impugnazione e ricorso presso la Corte di Cassazione della sentenza n. 54/2023 della C.d.A. di Cagliari;
- GIUDICATO pertanto opportuno e prudente, anche al fine di evitare ulteriori oneri legali di soccombenza, allo stato già significativi per le spese di primo e secondo grado da corrispondere a parte attrice, non impugnare presso la Corte di Cassazione la sentenza in parola, dando mandato all’Avv. Luca Casula per attivare delle interlocuzioni con il legale di controparte finalizzate, se possibile, ad una transazione in merito agli oneri legali in parola a fronte della rinuncia dell’Ente all’impugnazione della sentenza della n. 54/2023 della Corte di Appello di Cagliari;
- RITENUTE condivisibili le valutazioni effettuate dal Vice Presidente ed approvate, dunque, le relative proposte;
- SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente;

con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Delibera n. 29/2023

- di **prendere atto** del parere legale *pro veritate* redatto in data 27.03.2023 dall’Avv. G.M. Lauro, del Foro di Cagliari, e per l’effetto:
 - **non impugnare** presso la Corte di Cassazione, per i motivi meglio espressi in Relazione, la sentenza n. 54/2023 emessa della C.d.A. di Cagliari nel contenzioso in oggetto;
 - **conferire mandato** all’Avv. *Luca Casula* per attivare delle interlocuzioni con il legale di controparte finalizzate, se possibile, ad una transazione in merito agli oneri legali di soccombenza di primo e secondo grado a fronte della rinuncia dell’Ente all’impugnazione della sentenza in parola.


IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddu)



IL VICE PRESIDENTE

(Rag. Andrea Casu)



SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal

05/04/2023 nell’Albo dell’Ente.

Oristano, 05/04/2023

IL DIRETTORE

